

SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE
IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ E TERZO SETTORE

LA RESPONSABILE

MONICA RACITI

| TIPO | ANNO | NUMERO |
|------|----------|--------|
| REG. | / 2019 / | |
| DEL | / | / 2019 |

Ai Presidenti
delle APS e delle ODV
Iscritti nei registri regionali

OGGETTO: Circolare relativa agli adeguamenti statutarî previsti dal Codice del Terzo Settore

Entro il 2 agosto 2019 le associazioni iscritte al Registro Regionale del Volontariato e della Promozione Sociale dovranno **adeguare i loro statuti in base alle previsioni della Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche)**

Nel merito il 27 dicembre del 2018 è stata pubblicata una circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a firma del Direttore Generale del Terzo Settore Dott. Lombardi (che si allega alla presente) nella quale si precisa che cosa debbano fare le associazioni iscritte nei registri regionali per poter poi trasmigrare nel Registro Unico Nazionale.

La circolare si concentra sulle modifiche statutarie che devono avvenire entro il **2 agosto 2019 e stabilisce** quali modifiche sono obbligatorie e, pertanto, possono essere fatte con procedura semplificata (deliberate con **Assemblea Ordinaria**) e quali invece sono facoltative e, pertanto, approvate con procedura non semplificata (**Assemblea Straordinaria**).

Sulla base dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 così come modificato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 105/2018 si possono configurare tre diverse tipologie di norme suscettibili di formare oggetto di adeguamento statutario:

- 1) Norme inderogabili (**procedura semplificata**);
- 2) Norme derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria (si individuano per la formula "Se l'atto costitutivo o lo statuto **non dispongono diversamente**"). Questa tipologia di clausole riguardano prevalentemente

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7485

segrspa@regione.emilia-romagna.it - www.regione.emilia-romagna.it

PEC: segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it

l'organizzazione interna dell'Associazione e le competenze che l'Assemblea può delegare al Consiglio direttivo (**Procedura semplificata**);

- 3) Norme che attribuiscono all'autonomia statutaria mere facoltà (tali norme sono di regola individuabili per la formula "l'atto costitutivo e lo statuto **possono...** oppure se l'atto costitutivo e lo statuto lo **consentono** (Procedura non semplificata).

Il regime alleggerito riguarda gli enti già **costituiti** alla data del 3 agosto 2017, **non invece** quelli costituiti **a partire** da tale data i quali secondo la circolare del Ministero del dicembre 2017 dovevano confermarsi **ab origine** alle disposizioni codicistiche.

Si elencano di seguito gli elementi che è **OBBLIGATORIO** adeguare:

1. **Denominazione:** deve essere introdotto nella denominazione l'acronimo APS o ODV (N.B. non vanno inseriti i punti). Non è invece obbligatorio introdurre ETS poiché fino all'entrata in vigore del Registro unico nazionale non è possibile avere questa qualifica e soprattutto, se inserita, va specificata in statuto la clausola di non applicazione;
2. **Attività di interesse generale:** le attività di interesse generali elencate nello statuto devono essere individuabili e **chiaramente** riconducibili a quelle elencate nell'art. 5 del Codice (D.Lgs. n. 117/2017 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 105/2018);
3. **Introduzione attività diverse (art. 6 D.Lgs. n. 117/2017):** possiamo avere il verificarsi di due diverse ipotesi: 1) nel caso di previsioni già in essere l'adeguamento è obbligatorio e quindi si va in procedura semplificata; 2) nel caso l'associazione voglia introdurlo in statuto va inserito con modalità deliberativa non semplificata;
4. **L'assenza di fini di lucro:** è obbligatorio prevedere negli statuti l'assenza di fini di lucro;
5. **Devoluzione del patrimonio:** è obbligatorio introdurre negli statuti la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento;
6. **Denominazione sociale ETS:** è obbligatoria solo per gli enti diversi da ODV, APS, Enti filantropici, Imprese Sociali, Cooperative Sociali, Società di Mutuo Soccorso, per i quali esistono specifiche disposizioni. Ovviamente l'acronimo potrà essere utilizzato solo con l'entrata in vigore del RUNTS e di questo ne va dato atto nello statuto. Se qualche ODV o APS lo ha già inserito nello statuto va inserita clausola di non applicazione fino a entrata in vigore dello stesso Registro unico nazionale;
7. L'individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi al bilancio sociale (art. 14, comma 1) è **obbligatoria** in caso di raggiungimento delle soglie di legge;
8. **E' obbligatorio** prevedere il diritto in capo ai soci/associati/aderenti di esaminare i libri sociali;
9. **E' obbligatorio** rimuovere previsioni statutarie difformi alla legge per gli enti che si avvalgono di volontari (art. 17 D.Lgs. n. 117/2017).

Organizzazione interna delle associazioni (Capo III Titolo IV D.Lgs. n. 117/2017)

Qui il legislatore ha previsto regole specifiche di governance degli enti al fine di assicurare la coerenza della loro struttura organizzativa con le finalità perseguite.

Il legislatore ha però anche riconosciuto un'ampia autonomia statutaria stabilendo che alcune norme hanno natura derogabile in presenza di specifica clausola statutaria.

Alcuni esempi sono: l'ammissione dei soci (art. 3 commi 1, 2 e 3), il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto per i neosoci oppure la previsione della delega prevista dall'art. 24, comma 3.

In questi casi siamo in presenza di **clausole derogatorie** che possono essere introdotte con procedura semplificata.

Diversa è l'ipotesi prevista dall'art. 25 che regola le competenze dell'assemblea. Si tratta di un articolo che ha natura **precettiva** e quindi prevede l'**obbligatorietà** del relativo adeguamento statutario.

Inoltre gli statuti devono individuare in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze richieste (semplice o qualificata) e le materie ad esse rimesse.

In caso di assenza di disposizioni specifiche risulta applicabile quanto disposto dall'art. 21 del Codice civile. In sintesi possiamo dire che non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di **scioglimento** dell'associazione mentre negli altri casi gli associati possono discostarsi dalle disposizioni codicistiche purché il principio democratico verso cui sono improntate le forme associative nell'ambito del Terzo settore sia sempre fatto salvo.

Da ciò discende che l'approvazione delle modifiche statutarie "lex specialis" sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario.

Organo di Amministrazione (art. 26)

L'Organo di Amministrazione è il Consiglio Direttivo. Gli statuti devono prevedere le funzioni, la composizione ed il funzionamento dell'Organo di Amministrazione: pertanto se gli statuti non disciplinano tale Organo, che è il Consiglio direttivo, vanno adeguati con procedura semplificata.

Organo di Controllo (art. 30) e Revisione Legale dei conti (art. 31)

La disciplina prevista da questi articoli ha carattere inderogabile e riguarda le fondazioni e tutti gli Enti che hanno costituito patrimoni destinati di cui all'art. 10, nonché quelle associazioni che si trovano nella situazione di superamento dei limiti previsti dalla norma. In questi casi l'adeguamento è obbligatorio per gli enti dotati di patrimoni destinati nonché per gli enti che raggiungono i limiti dimensionali. Solo in questi casi si tratta di un adeguamento in procedura semplificata.

Se invece un'associazione vuole istituirlo ma non è tenuta per legge deve farlo con assemblea straordinaria e quindi con modalità non semplificata.

Un'altra ipotesi ugualmente facoltativa è quella contenuta nell'art. 30, comma 6, secondo il quale le associazioni e le fondazioni possono incaricare l'Organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti nell'ipotesi di cui all'art. 31, comma 1.

Nel caso invece di enti che hanno istituito un patrimonio destinato ex art. 10 l'introduzione del revisore legale è obbligatoria.

Modalità di invio degli statuti adeguati alla Regione

Entro il **2 agosto** gli statuti adeguati ai sensi della normativa vigente e i verbali di Assemblea ordinaria, in cui è inserito come punto all'ordine del giorno la modifica statutaria, vanno registrati presso l'Agenzia delle Entrate, presso la quale va fatta anche richiesta di aggiornamento del certificato di attribuzione del codice fiscale in quanto nella denominazione va inserito acronimo **APS** o **ODV**.

Infine, il verbale, lo statuto adeguato e il codice fiscale aggiornato vanno inviati in Regione tramite il sistema informatico TESEO accedendo a questo link

<https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/teseo/>

Per qualsiasi informazione è possibile inviare mail al seguente indirizzo anna.mendola@regione.emilia-romagna.it

Cordiali saluti

Monica Raciti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa).